

Magistratura onoraria in protesta, senza diritti sarà “autunno caldo”

Mariaflora Di Giovanni
Presidente nazionale dell'Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)
e Anna Puliafito
Componente direttivo dell'Unione nazionale italiana magistrati onorari (Unimo)



IL TEMA DELLA SETTIMANA

Le associazioni più rappresentative della magistratura onoraria dal 12 al 16 ottobre scorsi hanno scioperato per far pesare, in un periodo di Covid, l'assenza delle loro attività sul comparto giustizia già fortemente gravato dai rinvii per il lockdown e dalla continua decretazione emergenziale. La protesta non si ferma qui, Mariaflora Di Giovanni di Unagipa e Anna Puliafito di Unimo annunciano infatti un autunno bollente di astensioni dalle udienze se il Governo attraverso le sue norme attuali e future continuerà a qualificare tale categoria come meri volontari, privi di diritti.



In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo
www.guidaaldirittodigital.it
ilssole24ore.com

Le associazioni più rappresentative della **magistratura onoraria**, Agot, Anno, Angdp, Conf.Gdp, Feder.Mot, Mov 6 Luglio, Unagipa, Unimo, **dal 12 al 16 ottobre scorsi hanno scioperato**. L'**astensione dalle attività giurisdizionali**, in periodo di emergenza Covid, ha volutamente fatto pesare i suoi effetti su una produzione di giustizia già fortemente gravata dai rinvii determinati dal *lockdown* e dalla decretazione emergenziale.

Il periodo di sospensione emergenziale delle udienze, quand'anche non ve ne fosse ulteriore necessità, ha posto in evidenza l'aberrazione di un sistema di **pagamento a cottimo di attività di rilievo costituzionale** e che impone, peraltro, lo svolgimento di attività non remunerate o remunerabili, in contrasto con ogni principio di natura giuslavoristica interno. Al contrario, gli interlocutori istituzionali della categoria persistono **nell'etichettare come “volontariato”** lo svolgimento delle funzioni devolute ai magistrati onorari, negando loro la qualifica di lavoratori, sia attraverso gli ultimi atti parlamentari sia nelle interlocuzioni con gli organismi europei, politici e giurisdizionali.

Stride poi tale linguaggio con la **sentenza della Cgue 16 luglio 2020**, nella causa pendente in pregiudiziale C- 658/18 UX, che ha riconosciuto al magistrato onorario italiano **non solo lo status di “lavoratore”**, ma anche quello di **giudice europeo**, cui va garantita autonomia e indipendenza secondo i principi europei, sancendo così la vittoria della sostanza sulla forma, **imponendo il riconoscimento delle tutele giuslavoristiche, anche economiche**, al magistrato onorario che presta costantemente la propria attività al servizio della giustizia.

Nessuna reazione sulla linea tracciata dall'Europa ha mostrato il ministero della Giustizia, in quanto il progetto di riforma alla legge Orlando, denominato Bonafede, è ben lungi dal riconoscere alla categoria dei magistrati onorari in servizio alcun diritto a una «retribuzione, che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite» (articolo 36 della Costituzione), nonché «il diritto dei lavoratori alla tutela previdenziale e assistenziale nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (articolo 38, comma 2, della Costituzione) - sentenza UX succitata.

Invero, **ignorando del tutto ogni direzione di principio dettata dai superiori organi sovranazionali**, il legislatore continua a negare ogni diritto contributivo e previdenziale, caricando integralmente sul magistrato onorario il versamento dei contributi previdenziali, ogni diritto a un trattamento economico proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, le ferie retribuite, l'assistenza per malattia, l'indennità di maternità, in misura parametrata alle condizioni di impiego del magistrato professionale quale lavoratore a tempo indeterminato comparabile ai sensi delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Trattasi di scelta politica, basata su colpevole ignoranza del dato essenziale per cui **la giustizia italiana ha beneficiato per decenni della produttività degli onorari** nei rapporti biennali Cepej, **attribuendone i copiosi risultati alla magistratura professionale**. I dati scorporati contenuti, invece, nei rapporti dei singoli Uffici ben avrebbero evidenziato una produttività del 100% negli Uffici del giudice di pace e del 50% negli Uffici di Tribunale, quanto solo ai provvedimenti di chiusura dei procedimenti, mentre per quanto

attiene ai processi penali monocratici la presenza dei rappresentanti onorari della procura rasenta il 98 per cento.

Il dato non è di poco conto, perché ignorare il notevole contributo degli onorari alla produttività della giustizia italiana **significa estrometterne ogni valutazione nell'ambito del progetto "Recovery Fund"**, vanificandone del tutto gli effetti sul piano della efficienza ed efficacia.

Non può disconoscersi che **dal prossimo agosto 2021 la riforma Orlando decreterà la consistente riduzione dell'impiego della magistratura onoraria** nell'ambito dell'attività giurisdizionale italiana, imponendo un limite quantitativo e qualitativo al contributo. Le ricadute sulla produttività e sulla risposta di giustizia al cittadino saranno devastanti, ma ai richiami dei vari capi degli uffici la tecnostuttura appare insensibile, troppo concentrata a eludere le indicazioni degli organi sovranazionali sul trattamento da destinare ai magistrati onorari in servizio: **sicché si preferisce ridurli a ghostwriters dei magistrati togati** nell'Ufficio per il processo, piuttosto che riconoscere di aver colpevolmente ignorato i diritti giuslavoristici loro spettanti. E non si ignori che la gerarchizzazione della funzione giudicante, finanche onoraria, sia il primo passo verso la gerarchizzazione della funzione giudicante *tout court*: **il giudice è soggetto solo alla legge, anche quando è onorario.**

Altrettanto deludente è il lavoro proposto dalle relatrici Valente ed Evangelista, della Commissione Giustizia Senato le quali non hanno saputo contrastare la scelta "politica" della tecnostuttura ministeriale, tesa a un **demansionamento nell'Ufficio per il processo dei giudicanti onorari in servizio**, nonché di perpetrazione di riforme a costi pressoché invariati, con conseguente rinuncia al principio di indipendenza e imparzialità del giudice, ancorché onorario, e contemporanea violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa. Non vi è chi non veda come la difesa sia destinata a soccombere di fronte a una gestione dello *jus dicere* basata su direttive imposte dall'alto e sulla divergenza tra chi decide, chi presiede al procedimento e chi scrive la sentenza.

E all'Europa il legislatore dovrà rispondere anche in sede non giurisdizionale, in occasione della ormai prossima procedura d'infrazione, spiegando perché continui pervicacemente a contrastare il riconoscimento di diritti basilari a una categoria di lavoratori che presta il proprio servizio in un settore delicatissimo della vita dello Stato, ignorando come una risposta adeguata alla legittime richieste porterebbe con sé il miglioramento della produttività e del servizio integralmente considerato.

Dovrà rispondere, poi, il legislatore italiano in ordine al motivo per cui persista a negare diritti essenziali di lavoratore ai magistrati onorari **adducendo il leit motiv del concorso pubblico**, colpevolmente ignorando che il vincolo costituzionale sub articolo 106 non si estende alla disciplina della procedura concorsuale medesima, che invece è regolamentata con legge ordinaria e dunque **può prevedere diverse modalità di accesso**, anche quanto a tipologia e quantità delle prove d'esame.

Di più, dal 2001 in Italia è in vigore una legge dello Stato che consente il reclutamento di candidati risultati non idonei all'esito della procedura concorsuale di cui al Rd n. 12 del 1941. Trattasi dell'articolo 18, comma 4°, della legge 13 febbraio 2001 n. 48, il quale così dispone: «Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale».

Tale norma conferma ulteriormente **la nozione flessibile di "concorso"**, ai fini dell'articolo 106 della Costituzione, le cui forme, concretamente fruibili, appaiono oggi compiutamente indicate nel Dpr n. 487 del 1994. Più esattamente, a norma dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, **sarebbero idonei**, nel concorso per accesso alla magistratura

Ignorare il contributo degli onorari significa estrometterne ogni valutazione nell'ambito del progetto "Recovery Fund"

Il legislatore continua a negare diritti contributivi e previdenziali, e trattamenti economici proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto

professionale, i candidati che conseguissero in ciascuna materia delle prove scritte e delle prove orali e, comunque, una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale, **non inferiore a 87 punti**. Dunque, viene fissata una quota minima di punteggio sia nelle prove scritte che orali, il mancato raggiungimento della quale determina il mancato superamento del concorso. Si ricorda che nel caso di concorso per accesso alla magistratura non è prevista possibilità di formare graduatorie a scorrimento. Nondimeno, nelle più recenti procedure concorsuali, proprio a seguito dell'applicazione dell'articolo 18 summenzionato, sono stati sistematicamente immessi nella magistratura ordinaria soggetti che tali votazioni minime non avevano conseguito.

Paradossale, e di ciò il governo italiano dovrà rispondere alla Commissione Europea, già adita nell'ambito dell'EU PILOT 7779/15/EMPL, **che si assumano magistrati professionali, prima facie dichiarati non idonei** e, di contro, si neghi la permanenza nelle funzioni e i diritti lavoristici conseguenti ai magistrati onorari che, invece, sono stati immessi nelle funzioni sulla base dell'articolo 106 della Costituzione, dopo **un concorso a titoli, un periodo di tirocinio sia nel settore civile che penale, superando diverse valutazioni di professionalità** sull'operato svolto sotto il profilo della competenza e della indipendenza e produttività.

Ciononostante, il governo italiano continua a voler qualificare tale categoria, del cui operato beneficia quotidianamente, **come meri volontari, privi di diritti**.

Un autunno bollente, di astensioni dalle udienze in periodo emergenziale, si prefigura all'orizzonte.



24ORE
PROFESSIONALE

**GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
DA OGGI AVRANNO VITA FACILE.**

Scopri Valore24 Condominio: il software che semplifica il lavoro degli amministratori. Un pacchetto completo e modulare ricco di strumenti pratici, tra cui le schede degli esperti e un formulario per i documenti più comuni.
valore24.com/condominio

VALORE24
Condominio

APPROFITTA DELL'OFFERTA LANCIO: SOLO 41 EURO AL MESE!
Abbonamento annuale. Pagamento e fatturazione in un'unica soluzione.